



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Piazza Marconi, 8 - C.A.P. 12040 - ☎ 0172.46021 FAX 0172.46658
E-MAIL comunesommarivapert@pec.it

| | |
|--|---|
| <i>Prot. N. 1313</i> <i>Data 26/03/2020</i> | Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali. Disposizioni sulla chiusura degli uffici comunali. |
|--|---|

ORDINANZA SINDACALE N.7

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];

Considerato che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19;

Visti:

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell’art. 1, secondo cui “**le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza**”;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone:

[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...];

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

Visto, l’art. 87, commi 1- 2 -3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che:

“..... 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto n. 34 della Regione Piemonte adottato in data 21 marzo 2020, il quale dispone, fra l'altro, la sospensione dell'attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali fino al 3 aprile 2020, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 il quale dispone all'art. 1 Comma 1 lett. b. “...Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del Decreto- Legge 17 marzo 2020 n. 18...”

Considerato l'aggravarsi della emergenza epidemiologica anche sul territorio della Regione Piemonte per l'aumentare preoccupante dei contagi e dei decessi per diffusione del virus COVID-19;

Considerato che si rende necessario, per diminuire le probabilità di diffusione del contagio, limitare le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

La sospensione dell'attività degli uffici comunali di Sommariva Perno, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, come individuati d'intesa con il Prefetto di Cuneo.

Fino alla data del 03 aprile 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 22 marzo 2020:

a) le seguenti sono definite quali “**attività indifferibili da rendere in presenza**”:

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari*

- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria e ordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*

Dette attività sono svolte con l'adozione, da parte dei dipendenti comunali, di tutti gli accorgimenti e gli ausili finora raccomandati dalle disposizioni per contrastare il contagio e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute – quale la misurazione della temperatura corporea -, agendo in ogni modo per limitare i contatti interpersonali con le seguenti modalità:

-attività impiegatizie, i dipendenti debbono adottare le misure igienico sanitarie prescritte dal Ministero della Salute e dei DPCM 9.3.2020 e seguenti in materia di misure di contenimento della emergenza epidemiologica e, particolarmente, debbono usare la mascherina di protezione ogniqualvolta debbano interloquire con altre persone;

-attività della polizia locale, i dipendenti debbono adottare le misure igienico sanitarie prescritte dal Ministero della Salute e dei DPCM 9.3.2020 e seguenti in materia di misure di contenimento della emergenza epidemiologica e, particolarmente, debbono usare la mascherina di protezione ogniqualvolta debbano interloquire con altre persone. Al fine di garantire una maggiore e fattiva presenza sul territorio comunale del servizio indifferibile di polizia locale si dispone che la prestazione del servizio venga alternata tra fascia mattutina e pomeridiana, fatto salvo l'indennizzo dell'eventuale straordinario prestato dal dipendente per garantire le esigenze predette;

Tutti i dipendenti di cui alle predette attività impiegatizie e/o di polizia locale prima di accedere agli uffici comunali per l'espletamento dei servizi indifferibili sono tenuti alla preventiva misurazione della temperatura corporea e, se superiore a **37,5 °**, **dovranno** contattare il proprio medico curante e non prendere servizio.

Non è consentito l'accesso agli uffici a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio (auto-triage). Al verificarsi di tale eventuale circostanza verrà informato tutto il personale dipendente nel rispetto della disciplina della privacy.

Dovrà essere individuato almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; per tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), si applica l'art. 87 comma 3 del DPCM 17 marzo 2020, n. 18.

I dipendenti sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata.

I dipendenti in servizio c/o gli uffici continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità, mentre quelli che effettuano il lavoro domiciliare o che maturano debiti orari in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

-attività rese da esecutori dei servizi comunali in regime di appalto:

- gli operatori debbono mantenere fra di loro la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro evitando le lavorazioni in aggregazione e debbono usare la mascherina di protezione ogniqualvolta siano impossibilitati al mantenimento di detta distanza e ogniqualvolta debbano interloquire con altre persone;
- nello svolgimento dei servizi funebri devono dotarsi dei dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine e al termine del servizio debbono conferire il materiale usato nella raccolta RSU; si debbono tenere le distanze di sicurezza (almeno un metro lineare) dal personale addetto delle pompe funebri e da ogni presenziante. Occorre fare in modo che le persone non si avvicinino alle tombe aperte: che siano loculi o tumuli; occorre fare uso delle transenne per delimitare l'area d'opera e obbligare i presenzianti a tenere le distanze di sicurezza dai luoghi di lavoro;
- nello svolgimento dei lavori di manutenzione viaria, quali riparazione di buche, montaggio di pannelli diversi, potature, o altro occorre innanzitutto delimitare l'area con coni o transenne o nastro delimitatore.
- per le operazioni di svuotamento dei cestini occorre sempre utilizzare guanti "usa e getta" oppure guanti disinfettati, qualora queste operazioni avvengano in presenza di altre persone occorre indossare le mascherine. In ogni caso bisogna osservare e far osservare le disposizioni contingenti emesse per il conferimento dei rifiuti provenienti da famiglie o singoli cittadini posti in quarantena o in cura presso la propria abitazione.

Tutti i lavoratori prima all' inizio dell'orario di lavoro misurano la temperatura corporea e, se superiore a **37,5 °** non inizieranno la prestazione lavorativa ma contatteranno il proprio medico di base. Non è consentito accedere al posto di lavoro presso la sede comunale a coloro che nei quattordici giorni precedenti abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio (auto-triage). Dette prescrizioni verranno osservate nel rispetto della disciplina in materia di privacy.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line, e trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la comunicazione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

24 MAR 2020

Sommariva Perno,



IL SINDACO
Walter Cornero

.....
.....